



CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA
Provincia di Brescia

Area Servizi Finanziari
Settore Economato

GARA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER

**L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO
ASSICURATIVO**

PERIODO 01.06.2021 – 31.05.2025

3

DISCIPLINARE DI GARA

CIG 87054203D8

1. PREMESSE

Con determinazione a contrarre n. 481 del 05.05.2021, questa Amministrazione ha deciso di affidare il servizio di brokeraggio assicurativo.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta telematica espletata attraverso la piattaforma di e-procurement "Sintel" messa a disposizione da Aria S.p.A. Regione Lombardia, e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito anche "Codice").

Il luogo di svolgimento del servizio è Desenzano del Garda (codice NUTS ITC47).

CUI: S00575230172202100005

CIG 87054203D8

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è la Dott.ssa Loretta Bettari, Dirigente Area Servizi Finanziari.

Il Direttore dell'esecuzione è la Dott.ssa Cristina Pietrodangelo, Coordinatore dell'Ufficio Economato.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. Bando di gara;
2. Capitolato;
3. Disciplinare di gara;
4. Relazione tecnica illustrativa;
5. Calcolo della base d'asta;
6. Patto di Integrità (deliberazione di Giunta n. 67 del 30/03/2021);
7. Informativa Privacy;
8. Schema del contratto;
9. Modulistica: Mod. **A** Domanda di partecipazione, DGUE, Mod. **B** Dichiarazioni gen., Mod. **B/1** Dichiarazioni ditte associate, Mod. **B/2** Dichiarazioni sub appalto, Mod. **C** Dichiarazioni requisiti speciali, Mod. **D** Dichiarazioni avvalimento, Mod. **E** Dichiarazioni raggruppamenti temporanei, Mod. **F** Autocertificazione antimafia, Modello offerta economica.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet:

www.comune.desenzano.brescia.it nella sezione "Bandi e concorsi".

La documentazione di gara è disponibile anche sul sito di ARIA S.p.A.: <https://www.ariaspa.it>.

Eventuali integrazioni alla documentazione di gara saranno pubblicate negli stessi siti informatici.

2.2 CHIARIMENTI

E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare per mezzo della funzionalità "Comunicazioni procedura", presente sulla piattaforma Sintel, nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura, almeno 8 (otto) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, attraverso il medesimo canale utilizzato per l'invio della richiesta stessa.

Richieste e risposte saranno, inoltre, pubblicate in forma anonima all'indirizzo internet www.comune.desenzano.brescia.it, nella sezione "Bandi e concorsi". Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici, comprese quelle previste dall'art. 76, comma 5, del Codice, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese attraverso la funzionalità "Comunicazioni procedura", presente sulla piattaforma Sintel, nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura.

Nel caso di malfunzionamento della piattaforma Sintel le comunicazioni verranno effettuate all'indirizzo PEC della stazione appaltante "protocollo@pec.comune.desenzano.brescia.it" e all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti nella documentazione di gara, oppure, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, all'indirizzo di posta elettronica.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 50/2016 l'appalto è costituito da un unico lotto, in quanto la corretta esecuzione dell'appalto rende necessaria la gestione unitaria a cura del medesimo operatore economico.

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo a favore del Comune di Desenzano del Garda (BS), ai sensi del D. Lgs. n. 209 del 07/09/2005 e s.m.i., e dei regolamenti IVASS in vigore.

Tabella 1 – Oggetto dell'appalto

N.	Descrizione servizi	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo stimato a base di gara (euro)
1	Servizio di brokeraggio assicurativo	66518100-5	P	54.031,40

L'importo stimato a base di gara è stato calcolato applicando ai premi imponibili delle polizze attualmente in essere, (escluse le regolazioni premio), la percentuale delle commissioni che saranno poste a carico delle compagnie di assicurazione, ipotizzando una percentuale del 5% per tutti i rami, come dettagliatamente illustrato nel documento n.5 "Calcolo della base d'asta" cui si rimanda.

L'importo per gli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a euro 0 (zero), in quanto per il servizio non si ravvisano rischi di interferenza, e pertanto non è necessario redigere il DUVRI.

Trattandosi di servizio di natura intellettuale, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice, non vengono indicati i costi della manodopera né gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il servizio oggetto della gara non comporterà alcun onere a carico del Comune di Desenzano del Garda, in quanto le prestazioni del Broker saranno remunerate, come da consolidata consuetudine di mercato, tramite provvigione corrisposta dalle Compagnie Assicuratrici che stipuleranno contratti con l'Amministrazione comunale in data posteriore al conferimento del presente servizio oggetto dell'appalto.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

Il servizio decorre dal 01 giugno 2021 e scade il 31 maggio 2025.

Qualora, per qualsiasi motivazione, non fosse possibile formalizzare l'assegnazione definitiva e la sottoscrizione del contratto entro la data sopra citata, la decorrenza verrà stabilita ad una data successiva, compatibile con l'affidamento, fermo restando la durata del contratto di anni quattro.

4.2 OPZIONI E RINNOVI

La Stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all'art. 63 comma 5 del Codice, di affidare all'aggiudicatario nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel progetto posto alla base del presente affidamento, per una durata non superiore a due anni.

La Stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di prorogare la durata del contratto ai sensi dell'art. 106 comma 11 del Codice agli stessi prezzi, patti e condizioni (o più favorevoli per l'Amministrazione) con il massimo di 6 mesi, per garantire la continuità della prestazione per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo appaltatore.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 35 comma 4 del Codice, l'importo massimo stimato complessivo dell'appalto (pari ad Euro 54.031,40) tiene conto di tali citate facoltà. Resta inteso che qualora la Stazione appaltante non esercitasse tali facoltà l'aggiudicatario non potrà avanzare alcuna pretesa. Il valore stimato dell'appalto, per l'intera durata prevista, comprese l'eventuale proroga e l'eventuale ripetizione dei servizi è dettagliato nella tabella "A" di cui all'allegato n. 5 "Calcolo della base d'asta".

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo anche aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento

costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), c) ovvero da una subassociazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della subassociazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della subassociazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **Black List** di cui al Decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010, oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.M. 14 dicembre 2010.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della L. 190/2012.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti minimi previsti nei commi seguenti; il possesso dei requisiti deve essere dichiarato in sede di offerta. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi **mediante AVCPass** in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- a) **Iscrizione** nel Registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
- b) **Iscrizione** al Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109, comma 2, lettera b) D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 disciplinato dal regolamento IVASS n. 40 del 02 agosto 2018, da almeno un quinquennio, ovvero iscrizione equipollente per le società che risiedono in altri stati. Dovrà essere specificato il relativo numero di iscrizione e sezione. Gli intermediari assicurativi devono disporre, al momento della presentazione dell'offerta, di almeno una sede e/o di una rappresentanza in Italia, e dovranno indicarne l'indirizzo.
- c) Essere in possesso di **polizza assicurativa**, a garanzia della responsabilità civile per negligenze od errori professionali, della società nonché dei suoi dipendenti e/o collaboratori anche occasionali, di cui agli artt. 110 e 112 del D. Lgs. 209/2005, ed ai

sensi dell'art. 83, comma 4, lettera c) del Codice, e del Regolamento IVASS n. 40/2018, con un massimale minimo di Euro 2.500.000,00 (Euro due milioni e cinquecentomila).

- d) Aver effettuato il versamento del **contributo** dovuto al **fondo di garanzia** di cui all'art. 115 del D. Lgs. 209/2005.

7.1.1 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA

- e) Idonee referenze bancarie rilasciate da almeno due istituti di credito o intermediari autorizzati ex D. Lgs. n° 385/1993 da cui risulti che la ditta è in possesso della capacità finanziaria ed economica per far fronte al servizio oggetto del presente appalto. In alternativa, se il concorrente non è in grado di presentare le referenze richieste per giustificati motivi, può provare la propria capacità economico-finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione concedente. In caso di raggruppamento temporaneo, le referenze bancarie dovranno essere prodotte da ciascun partecipante.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- f) Avere complessivamente intermediato, nel triennio 2018 -2020, premi assicurativi per un importo complessivo non inferiore a Euro 1.500.000,00 (Euro un milione e cinquecentomila) a favore di Enti Pubblici, di cui almeno Euro 1.000.000,00 (Euro un milione) a favore di Enti locali territoriali (esclusivamente Comuni, Province, Regioni). I volumi intermediati devono essere riferiti a pagamenti di premi già effettuati.
- g) Aver annoverato tra i propri Clienti nell'ultimo triennio (2018 – 2020) almeno n. 5 Enti Pubblici, tra cui almeno n. 3 Enti Locali con popolazione superiore a 30.000 abitanti, da elencarsi nella dichiarazione Mod. C) – lettera g); i relativi contratti/incarichi dovranno avere una durata non inferiore ad un anno.
- h) Eventuale certificazione di qualità ai sensi dell'art. 93 comma 7 del Codice.

7.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti di idoneità professionale di cui ai punti 7.1 lett. a), b), c) e d) devono essere posseduti da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

I requisiti di capacità economico-finanziaria di cui al punto 7.1.1 lettera e) devono essere posseduti da tutti i soggetti componenti il raggruppamento o consorzio.

I requisiti di capacità tecnica e professionale di cui ai punti 7.2 lett. f) e g) devono essere posseduti complessivamente dal raggruppamento o consorzio, fermo restando che:

- la mandataria o la consorziata principale devono possedere almeno il 60% del requisito;
- la restante percentuale del 40% dovrà essere posseduta cumulativamente dalle imprese mandanti o dalle altre consorziate, ciascuna delle quali deve possedere almeno il 10% del requisito.

Le percentuali richieste si applicano, per i soggetti indicati, sia all'importo totale che all'importo per gli Enti Locali.

7.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti di idoneità professionale di cui ai punti 7.1 lett. a), b), c) e d) devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità tecnica e professionale di cui ai punti 7.2 lett. f) e g), ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui al punto 7.1 lett. a), b), c) e d).

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la Commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

1. una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto e precisamente di importo pari ad Euro 1.080,63 (Euro milleottanta/63), salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice;
2. e, ai sensi dell'art. 93 comma 8 del Codice, "L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese".

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali e la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. **in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato** depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante in base alle vigenti disposizioni in materia, in **contanti**, oppure con **bonifico**, con versamento presso il c/c IBAN IT11E0503454462000000060436 Banco BPM S.p.A. Piazza Matteotti, 1 25015 Desenzano del Garda (BS);
- c. **fideiussione bancaria o assicurativa** rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

1. contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3. essere conforme agli schemi di polizza tipo approvati con D.M. n. 31 del 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico, pubblicato sul Supplemento ordinario n. 16 alla "Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2018 - Serie generale";
4. avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
5. prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;

- la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6. essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata digitalmente dal fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
 7. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93 comma 5 del Codice, su richiesta della Stazione Appaltante, nel caso in cui, al momento della sua scadenza, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
 8. contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000;
- in documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.Lgs. 82/2005).

La garanzia fideiussoria dovrà essere sottoscritta con firma digitale anche dal concorrente. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituito in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - **e quindi è causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10. SOPRALLUOGO

Ai fini della presentazione dell'offerta, non è prevista alcuna visita dei luoghi.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Ai sensi della delibera Anac n. 1121 del 29 dicembre 2020, i concorrenti, considerato il valore dell'appalto, non dovranno effettuare alcun versamento in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso la piattaforma Sintel all'indirizzo internet <http://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria> entro e non oltre il termine ultimo per la presentazione delle offerte, fissato per le **ore 16:00 del giorno 25 MAGGIO 2021** pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura.

L'operatore economico registrato a Sintel accede all'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura e quindi all'apposito percorso guidato "Invia offerta", che consente di predisporre:

- una "busta telematica" contenente la documentazione amministrativa;
- una "busta telematica" contenente l'offerta tecnica;
- una "busta telematica" contenente l'offerta economica.

Si precisa che l'offerta viene inviata alla stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step (descritti nei successivi paragrafi) componenti il percorso guidato "Invia offerta". Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all'operatore economico di:

- accedere tempestivamente al percorso guidato "Invia offerta" in Sintel per verificare i contenuti richiesti dalla stazione appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni;
- compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell'offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare attentamente in particolare il "Riepilogo" del percorso "Invia offerta", al fine di verificare che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla stazione appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.

*Nel caso in cui sia necessario allegare **più di un file** in uno dei campi predisposti nel percorso guidato "Invia offerta", questi **devono essere inclusi in un'unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente)**.*

Il concorrente, a pena di esclusione, dovrà portare a compimento il percorso guidato "Invia offerta" entro le ore **16:00 del giorno 25 MAGGIO 2021**.

Non verranno considerate valide dal sistema le offerte plurime, condizionate o alternative.

Verranno escluse le offerte pervenute a sistema oltre il termine ultimo di presentazione.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere firmate digitalmente, a pena di esclusione, dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative di cui al paragrafo 14.3.1 potranno essere redatte sui modelli messi a disposizione all'indirizzo internet del Comune www.comune.desenzano.brescia.it, nella sezione "Bandi e concorsi".

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia informatica di documento analogico (scansione del documento originale cartaceo).

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83 comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta amministrativa, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

I concorrenti esonerano il Comune di Desenzano del Garda e Aria S.p.A. da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a collegarsi alla piattaforma Sintel e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso a SINTEL o che impediscano di formulare l'offerta.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, escluso il difetto di sottoscrizione, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

14. CONTENUTO DELLE BUSTE TELEMATICHE – STEP 1 BUSTA "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

La busta inerente la documentazione amministrativa contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

All'interno del percorso "Invia offerta", disponibile nel "Dettaglio" della procedura, l'operatore economico dovrà indicare la forma di partecipazione alla presente procedura ed inserire la documentazione amministrativa nell'apposito campo.

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione, redatta in bollo, firmata digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore, verrà resa secondo il Modello "A", nella forma di dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. La domanda contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

L'operatore economico deve applicare n. 1 marca da bollo da Euro 16,00 (opportunamente annullata) su un foglio che contenga il nome della procedura, nonché i riferimenti dell'operatore economico stesso (denominazione e ragione sociale). L'operatore economico deve allegare copia scansionata del foglio.

In alternativa, l'operatore economico può ricorrere alla marca da bollo virtuale. In tal caso, dovrà allegare la ricevuta del pagamento del bollo che costituisce la "marca da bollo digitale".

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta digitalmente e presentata:

- dal soggetto che partecipa singolarmente;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega anche **copia conforme all'originale della procura** nel caso in cui la domanda sia sottoscritta da un procuratore.

14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche presente tra la documentazione di gara, secondo quanto di seguito indicato, e lo firma digitalmente.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, redatta secondo il Modello D, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con la quale quest'ultima:
 - si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 3) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 4) PASSOE dell'ausiliaria, mediante la presentazione di un unico documento compilato e sottoscritto dall'ausiliaria e dal concorrente;
- 5) dichiarazione sostitutiva redatta secondo il Modello B/1.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art. 105, comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

- 1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;
- 2) PASSOE del subappaltatore, mediante la presentazione di un unico documento compilato e sottoscritto dal subappaltatore e dal concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva redatta secondo il Modello B/2.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare rispondendo a tutte le domande e fornendo le informazioni richieste (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso dei requisiti relativi all'idoneità professionale di cui al par. 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione C per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità tecnico-professionale di cui al par. 7.2 del presente disciplinare.

Il possesso dei requisiti speciali richiesti potrà essere dichiarato mediante la presentazione del modello C.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- *dal soggetto che partecipa singolarmente;*
- *nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;*
- *nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;*
- *nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.*

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

14.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

14.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali:

- 1) dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
- 2) dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, qualifica, ecc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.

I soggetti da indicare sono:

- *i direttori tecnici;*
- *il titolare per le ditte individuali;*
- *per le società in nome collettivo: i soci;*
- *per le società in accomandita semplice: i soci accomandatari;*
- *per altro tipo di società o consorzio: i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro (nel caso di società nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, indicare entrambi i soci);*
- *i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando.*

Al fine di una esatta individuazione dei soggetti si raccomanda la lettura del Comunicato del Presidente dell'A.N.A.C. del giorno 08/11/2017, scaricabile dal sito www.anticorruzione.it;

- 3) dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;

- b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
- 4) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- 5) dichiara di accettare il patto di integrità allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17 della L. 190/2012);
- 6) dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con deliberazione G.C. n. 27 del 29/01/2014 e successive modifiche ed integrazioni e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- 7) *(per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)* si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- 8) indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 comma 5 del Codice;
- 9) dichiara di autorizzare qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale diniego dovrà essere adeguatamente motivato e comprovato ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice, mediante una dichiarazione inserita nella Busta telematica Offerta tecnica. Ulteriori informazioni sono disponibili al paragrafo 15. In mancanza di motivata e comprovata dichiarazione da inserire nella busta "Offerta tecnica" la presente dichiarazione si intende in ogni caso assertiva.
- 10) dichiara:
- di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali;
 - di essere in possesso dei requisiti soggettivi, tecnici e organizzativi, richiesti dalla normativa europea in materia (Regolamento UE/2016/679) e in particolare dagli artt. 28 e 32 di tale Regolamento;
 - di essere consapevole che, in caso di affidamento del servizio, assume il ruolo di responsabile del trattamento dei dati personali;
- 11) *(per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267)* indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare e il Tribunale che li ha rilasciati, nonché, in caso di RTI, dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
- 12) si impegna ad adeguare le proprie procedure informatiche di scambio di dati e documenti con il sistema informativo comunale **entro 90 giorni** dall'aggiudicazione.

Le dichiarazioni integrative sono sottoscritte digitalmente e presentate dal concorrente singolo (Modello B).

Le dichiarazioni integrative sono sottoscritte digitalmente e presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei termini indicati:

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi con riferimento ai nn. da 1 a 12 (Modello B);
- nel caso di raggruppamenti temporanei costituiti, consorzi ordinari costituiti, consorzi cooperativi, consorzi artigiani, consorzi stabili:
 - dalla mandataria/capofila/consorzio, con riferimento ai nn. da 1 a 12 (Modello B);
 - da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici (Modello B/1), con riferimento a n. 1 (integrazioni al DGUE); n. 2 (elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3; n. 3 (patto di

integrità); n. 4 (codice di comportamento); n. 5 (operatori non residenti); n. 6 (privacy), n. 7 (concordato preventivo).

La rete di cui al punto 5, lettere a), b), c) del presente disciplinare si conforma alla disciplina dei raggruppamenti temporanei.

Le dichiarazioni integrative (Modello B/1) sono, inoltre, presentate e sottoscritte digitalmente da ciascuna ausiliaria con riferimento a n. 1 (integrazioni al DGUE); n. 2 (elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3); n. 3 (patto di integrità); n. 4 (codice di comportamento); n. 5 (operatori non residenti); n. 6 (privacy), n. 7 (concordato preventivo).

Le dichiarazioni integrative (Modello B/2) sono, inoltre, presentate e sottoscritte digitalmente da ciascun subappaltatore con riferimento al n. 1) integrazioni al DGUE, n. 2) elenco dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3.

Le dichiarazioni integrative sono rese presentando i Modelli B, B/1, B/2 dai soggetti sopra indicati. In alternativa le dichiarazioni integrative potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

14.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

A) **Dichiarazione sostitutiva**, redatta ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, conformemente al **Modello C**, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o dal procuratore, con la quale il Concorrente dichiara:

- a. di essere iscritto nel Registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;
- b. di essere iscritto al Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109, comma 2, lettera b) D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 disciplinato dal regolamento IVASS n. 40 del 02 agosto 2018, da almeno un quinquennio, ovvero iscrizione equipollente per le società che risiedono in altri Stati. Dovrà essere specificato il relativo numero di iscrizione e sezione. Gli intermediari assicurativi devono disporre, al momento della presentazione dell'offerta, di almeno una sede e/o di una rappresentanza in Italia, e dovranno indicarne l'indirizzo.
- c. di essere in possesso di **polizza assicurativa**, a garanzia della responsabilità civile per negligenze od errori professionali, della società nonché dei suoi dipendenti e/o collaboratori anche occasionali, di cui agli artt. 110 e 112 del D. Lgs. 209/2005, ed ai sensi dell'art. 83, comma 4, lettera c) del Codice, e del Regolamento IVASS n. 40/2018, con un massimale minimo di Euro 2.500.000,00 (Euro due milioni e cinquecentomila). *Il concorrente dovrà indicare gli estremi della polizza.*
- d. di aver effettuato il versamento del **contributo** dovuto al **fondo di garanzia** di cui all'art. 115 del D. Lgs. n. 209/2005;
- e. di avere idonee referenze bancarie rilasciate da almeno due istituti di credito o intermediari autorizzati ex D. Lgs. n° 385/1993 da cui risulti che la ditta è in possesso della capacità finanziaria ed economica per far fronte al servizio oggetto del presente appalto. In alternativa, se il concorrente non è in grado di presentare le referenze richieste per giustificati motivi, può provare la propria capacità economico-finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione concedente. In

caso di raggruppamento temporaneo, le referenze bancarie dovranno essere prodotte da ciascun partecipante. *Il concorrente dovrà indicare gli estremi delle referenze.*

- f di avere complessivamente intermediato, nel triennio 2018 -2020, premi assicurativi per un importo complessivo non inferiore a Euro 1.500.000,00 (Euro un milione e cinquecentomila) a favore di Enti Pubblici, di cui almeno Euro 1.000.000,00 (Euro un milione) a favore di Enti locali territoriali (esclusivamente Comuni, Province, Regioni). I volumi intermediati devono essere riferiti a pagamenti di premi già effettuati;
- g di aver annoverato tra i propri Clienti nell'ultimo triennio 2018-2020 almeno n. 5 Enti Pubblici, tra cui almeno n. 3 Enti Locali con popolazione superiore a 30.000 abitanti; i relativi contratti/incarichi dovranno avere una durata non inferiore ad un anno.

Il concorrente dovrà indicare: l'amministrazione/ente committente, la tipologia del servizio, il periodo, l'importo. Nel caso in cui il servizio sia stato svolto come componente di un raggruppamento temporaneo, il concorrente dovrà indicare la propria quota di esecuzione del servizio e gli altri soggetti componenti.

La dichiarazione sostitutiva redatta in conformità al Modello C, deve essere resa:

- dal soggetto che partecipa singolarmente;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta, in relazione al possesso dei requisiti;
- nel caso di consorzi cooperativi, consorzi artigiani, consorzi stabili, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici in relazione al possesso dei requisiti.

In caso di sottoscrizione del procuratore dovrà essere fornita copia conforme all'originale della **procura**.

- B) **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice e/o al subappalto ai sensi dell'art. 105 del Codice, il PASSOE deve contenere i dati dell'ausiliaria e, in caso di subappalto anche i dati delle imprese subappaltatrici, tutto in un unico documento. In caso di subappalto ai soli fini della creazione del PASSOE, il subappaltatore indicato dal partecipante deve generare la propria componente AVCPASS, classificandosi come "mandante in RTI"; in tal caso il partecipante genererà il proprio PASSOE con il ruolo di "mandataria in RTI".

Il PASSOE deve essere firmato dal concorrente.

Nel caso di concorrenti plurimi il PASSOE deve essere firmato congiuntamente dalla mandataria/capofila e da tutte le mandanti/associate/consorziate ed eventuali ausiliarie e subappaltatrici.

- C) **documento attestante la garanzia provvisoria**, contenente la dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93 comma 8 del Codice. Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione.

14.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 14.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione resa secondo il Modello E compilata e sottoscritta digitalmente da tutti i componenti il RTI, attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma

dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;

- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 14.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

15. CONTENUTO DELLE BUSTE TELEMATICHE – STEP 2 BUSTA "OFFERTA TECNICA"

Al **secondo step** del percorso guidato "Invia offerta" l'operatore economico deve inserire nel campo "Offerta tecnica" la seguente documentazione:

- **Relazione/Progetto tecnico** (documento da firmare digitalmente), che, in caso di aggiudicazione, costituirà impegno ed obbligazione irrevocabili delle modalità operative per il successivo svolgimento del servizio, e l'inadempimento rispetto a quanto nello stesso dichiarato comporterà sanzioni fino alla risoluzione del contratto.

Il progetto dovrà essere esposto nell'ordine evidenziato nel prospetto di cui al successivo paragrafo 17.1 "Criterio e modalità di attribuzione del punteggio tecnico", che costituisce anche lo schema della relazione, e dovrà illustrare tutti gli aspetti indicati. Il progetto potrà contenere anche soluzioni integrative o di flessibilità considerate utili ad una miglior gestione sul piano della qualità e della efficienza del servizio. Complessivamente, e comprendendo tutti i punti indicati, il file dell'offerta tecnica non dovrà contenere più di **15 pagine** (scritte solo su un lato ed esclusi l'indice e le copertine), fogli formato A/4, dimensione del carattere Arial 12 - interlinea 1,5 ed esclusa l'eventuale documentazione tecnica, espressamente e chiaramente richiamata nel progetto.

Non sono computati nel numero di facciate della relazione le copertine e gli eventuali sommari. Qualora un concorrente presenti un numero di facciate superiore a quello massimo, la Commissione giudicatrice, ai fini della valutazione, prenderà in considerazione solo ed esclusivamente le facciate massime consentite.

Qualora il concorrente non illustri uno o più elementi la Commissione giudicatrice non attribuirà il relativo punteggio.

La valutazione della Relazione/Progetto tecnico consente l'assegnazione di massimo 70 punti tecnici.

I documenti costituenti l'offerta tecnica devono essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, i documenti dovranno essere sottoscritti digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 14.1.

Diniego all'accesso agli atti

Qualora il concorrente intenda avvalersi della riserva sull'accesso all'offerta tecnica presentata, dovrà precisare con una dichiarazione "motivata e comprovata" le parti dell'offerta che intende mantenere riservate. In essa dovrà fare espresso riferimento agli elementi elencati nell'art. 98 del D.Lgs. 30/2005 "Codice della proprietà industriale" e cioè l'esplicazione del loro carattere segreto, l'indicazione delle relative misure di sicurezza adottate in azienda a tutela del proprio know how, la stima, anche approssimativa, del valore economico delle informazioni segrete. Tuttavia, se il valore economico di tali informazioni è riconducibile all'offerta economica, il concorrente dovrà astenersi dall'indicarlo a pena di esclusione. In questo caso è sufficiente dichiarare che le informazioni segrete possiedono un valore economico omettendo l'indicazione dell'ammontare.

Pertanto il concorrente che intende negare l'accesso deve inserire nella busta (offerta tecnica) idonea documentazione che argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali le eventuali parti dell'offerta, che devono essere indicate precisamente, sono escluse dal diritto di accesso e deve fornire un "principio di prova" atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

La stazione appaltante, comunque, si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso agli atti.

La documentazione tecnica deve essere priva, a pena di esclusione, di qualsiasi indicazione (diretta e/o indiretta) relativa all'offerta economica.

16. CONTENUTO DELLE BUSTE TELEMATICHE – STEP 3 BUSTA "OFFERTA ECONOMICA"

16.1 Al terzo step del percorso guidato "Invia offerta" l'operatore economico deve inserire nella Busta economica telematica a pena di esclusione la seguente documentazione firmata digitalmente dal legale rappresentante o procuratore:

- **Modello offerta economica**, redatto in bollo, compilato in ogni sua parte e firmato digitalmente dal concorrente, nel quale dovranno essere indicati i seguenti valori:
 - indicazione del valore percentuale offerto (provvigione), IVA e/o altre imposte o contributi di legge esclusi, sui premi imponibili delle polizze assicurative, che sarà posto a carico delle Compagnie di Assicurazione;

Si precisa che:

- non sono ammesse offerte pari a zero, pena l'esclusione dalla procedura di gara;
- non sono ammesse offerte superiori alla base d'asta, pena l'esclusione dalla procedura di gara;
- il valore percentuale offerto deve essere espresso con massimo due cifre decimali dopo la virgola (da esprimere in cifre).

Il Modello deve essere firmato digitalmente a pena di esclusione con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 14.1.

Nel caso di differenza tra il valore indicato nel Modello offerta economica e quello indicato nel campo "Offerta economica" prevale il valore indicato nel Modello offerta economica.

La stazione appaltante, in ogni caso, terrà conto dei valori indicati dal concorrente nel Modello offerta economica, che costituiranno i valori contrattuali e sui quali verrà effettivamente attribuito il punteggio di competenza.

Si precisa che l'attribuzione dei punteggi, così come sopra prevista, sia per l'offerta tecnica, sia per l'offerta economica, sarà effettuata al di fuori della piattaforma. Gli stessi saranno prontamente comunicati ai concorrenti e per quanto possibile caricati a sistema.

La sola graduatoria valida ai fini dell'aggiudicazione della procedura sarà unicamente quella definita dalla Stazione Appaltante e comunicata ai concorrenti tramite il sistema SINTEL con apposita funzionalità, ivi prevista, "Comunicazioni procedura".

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

Tabella 1

	PUNTEGGIO MASSIMO
--	-------------------

Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

17.1 CRITERIO E MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO "OFFERTA TECNICA" – MAX 70 PUNTI

Criterio di valutazione	Massimo punteggio tecnico assegnabile
• 1) Modalità operative per l'organizzazione e lo svolgimento del servizio e migliorie	57
• 2) Interfaccia con la stazione appaltante e Formazione	13

ATTENZIONE: CLAUSOLA DI SBARRAMENTO

Le imprese concorrenti che non avranno realizzato un punteggio complessivo superiore al 50% (cinquanta) più 1 (uno) del punteggio massimo previsto per il progetto tecnico (70 punti) non potranno accedere alla valutazione dell'Offerta Economica, ritenendo l'Amministrazione insufficiente la proposta presentata. Quanto esposto in sede di Offerta Tecnica si intenderà vincolante per l'impresa appaltatrice, in relazione alle modalità di svolgimento dei servizi oggetto del presente appalto.

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera **D** vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione di gara.

Nella colonna identificata dalla lettera **T** vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

La relazione tecnica (progetto) dovrà essere formulata chiaramente, con riferimento particolare anche a quanto previsto dall'art. 2 del capitolato "Prestazioni oggetto dell'affidamento" in base ai seguenti parametri ai quali verranno attribuiti i punteggi di seguito indicati:

Tabella 2 - Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX 57 PUNTI di cui:	
1) Modalità operative per l'organizzazione e lo svolgimento del servizio e migliorie	<i>Punti D</i>	<i>Punti T</i>

<p>1.A) Sarà oggetto di valutazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la metodologia per l'esecuzione dell'analisi dei rischi assicurabili e delle necessità assicurative in relazione alle attività dell'Ente ed all'assetto normativo di riferimento, nonché la definizione della strategia di presidio dei rischi stessi; - la metodologia di formulazione e revisione del programma assicurativo aderente all'ottimizzazione delle coperture ed alla riduzione dei costi; - la metodologia per il monitoraggio del programma assicurativo, affinché questo conservi nel tempo la sua efficacia e l'equilibrio dei costi; - l'attività e consulenza in occasione di gare pubbliche per servizi assicurativi (anche per singole polizze). 	MAX 15 PUNTI	
<p>1.B) Saranno oggetto di valutazione le modalità per la gestione dei sinistri attivi e passivi, tipologia e tempistica dell'attività di consulenza, assistenza e supporto finalizzata anche all'ottimizzazione dei tempi di definizione, reportistica, e sistemi informatici di supporto.</p>	MAX 13 PUNTI	
<p>1.C) Saranno oggetto di valutazione le modalità per la gestione dei sinistri, con riferimento particolare a soluzioni proposte per ridurre gli oneri a carico dell'Ente e per migliorare l'attuale assetto organizzativo.</p>	MAX 13 PUNTI	
<p>1.D) Sarà oggetto di valutazione l'attività di supporto nella gestione amministrativa, legale, contabile, tecnica, ecc. dei contratti assicurativi; strumenti informativi, analisi e reportistica dedicata alla gestione del servizio.</p>	MAX 7 PUNTI	

1.E) Certificazione di qualità: possesso di Certificazione UNI EN ISO 9001: 2015		3 PUNTI
<p>1.F) Saranno oggetto di valutazione i servizi migliorativi e/o aggiuntivi e complementari rispetto a quelli minimi previsti nel capitolato o dalla normativa vigente e/o di prestazioni integrative che il broker si impegna ad attivare e svolgere a titolo gratuito a favore dell'Ente che possano aumentare l'efficacia e la qualità complessiva del servizio prestato al Comune.</p> <p><i>I concorrenti dovranno elencare i servizi e le prestazioni aggiuntive offerte, indicando con chiarezza per ciascuno di essi: tipo di servizio/prestazione, contenuto e modalità di svolgimento, obiettivi, tempi previsti per l'attivazione, eventuali limiti temporali all'erogazione e quantificazione economica degli stessi. L'offerta sarà valutata sotto il profilo quantitativo, qualitativo ed economico-finanziario.</i></p> <p><i>Verranno prese in considerazione solo le proposte complete, realizzabili, coerenti con i servizi nel loro complesso e che la Commissione, a suo insindacabile giudizio, riterrà significative e che comporteranno un miglioramento nel servizio.</i></p>	MAX 6 PUNTI	
2) Interfaccia con Stazione Appaltante e Formazione	PUNTEGGIO MAX 13 PUNTI di cui:	
2.A) Saranno oggetto di valutazione le Risorse umane, tecniche e strumentali dedicate alla prestazione del servizio a favore dell'ente con particolare riferimento allo staff tecnico di interfaccia (indicazione del ruolo, delle professionalità, dell'esperienza maturata, curriculum, ecc.).	MAX 8 PUNTI	
2.B) Sarà oggetto di valutazione la formazione del personale del	MAX 5 PUNTI	

<p>Comune in materia assicurativa con dettaglio delle modalità di erogazione, principali contenuti, tempistica, ecc., anche in modalità on line.</p> <p><i>La formazione dovrà riguardare: problematiche assicurative connesse all'attività dell'Ente, contenuto dei principali contratti assicurativi e novità legislative e giurisprudenziali in materia di assicurazioni. Verranno privilegiate le proposte mirate su problematiche assicurative proprie dell'ente e/o svolte presso la sede dell'ente. Gli interventi formativi proposti dovranno avere la durata per ogni anno, non inferiore alle 8 ore da ripartirsi nel corso di dodici mesi.</i></p>		
---	--	--

Il progetto, declinato come indicato sopra, deve ricomprendere la gestione di tutti i servizi indicati nel capitolato speciale e potrà contenere anche soluzioni integrative o di flessibilità considerate utili ad una miglior gestione sul piano della qualità e della efficienza.

Dovrà essere fatta una descrizione dettagliata delle eventuali migliorie che si intendono proporre, secondo le modalità e con le caratteristiche evidenziate nella tabella precedente. Le attività proposte dovranno essere concrete, attuabili, di miglioramento e reale supporto per gli uffici comunali dedicati alla gestione dei contratti e della materia assicurativa.

I servizi aggiuntivi offerti rispetto a quanto stabilito nel Capitolato Speciale d'Appalto, a titolo completamente gratuito, diventeranno obblighi contrattuali per il Broker affidatario.

Nella descrizione delle attività proposte dovranno essere chiaramente evidenziate le attività poste in capo al broker ed ai suoi collaboratori e le attività poste in capo agli uffici comunali.

La Commissione terrà conto nell'esprimere le valutazioni:

- della congruenza del progetto alla tipologia dei servizi e agli obiettivi dell'Amministrazione;
- della completezza intesa come individuazione delle componenti fondamentali delle forniture e dei servizi;
- della concretezza che consenta l'organizzazione e il controllo puntuale in sede di esecuzione del contratto;
- della chiarezza e sinteticità del progetto nel suo insieme.

Durante la valutazione delle offerte tecniche, la Commissione potrà chiedere di visionare o di verificare tutto ciò che è descritto nel progetto di gestione, anche con richieste di chiarimenti specifiche o generiche in merito alla funzionalità del sistema proposto, alla sua economicità, efficacia ed efficienza di gestione, anche nel medio-lungo periodo o semplicemente di quanto esposto nel progetto tecnico o nel materiale illustrativo eventuale.

Le soluzioni proposte verranno valutate anche in funzione della specifica realtà organizzativa dell'Amministrazione Comunale di Desenzano del Garda, dell'effettiva utilità di quanto proposto, della chiarezza espositiva e trasparenza per quanto concerne gli impegni contrattuali, i quali dovranno essere compatibili con le prestazioni richieste dal capitolato. Non si terrà conto di

prestazioni standard non pertinenti all'oggetto dell'affidamento. L'offerta deve inoltre essere valida e vincolante per tutta la durata del contratto.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato speciale, ai sensi dell'art. 68 del Codice, pena l'esclusione dalla procedura di gara.

Non saranno accettate offerte che non rispettino le indicazioni e le modalità per la formulazione dell'offerta, stabilite nel presente disciplinare e nel Capitolato, oppure che risultino parziali, difformi dalle richieste, condizionate a clausole non previste o con variazioni all'assetto del Capitolato.

In caso di partecipazione in RTI (costituita o costituenda) i punteggi saranno attribuiti valutando le informazioni e i dati del raggruppamento nel suo complesso.

L'esame delle offerte tecniche sarà finalizzato a selezionare l'organizzazione che per dimensione, esperienze, competenze e strutture operative sia ritenuta la più idonea a fornire un supporto professionale qualificato, affidabile e rispondente alle esigenze del Comune.

17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

La valutazione dell'offerta tecnica da parte della Commissione avviene come segue:

- a. distintamente per ciascuno degli elementi di valutazione, in base alla documentazione che costituisce l'offerta tecnica;
- b. a ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella è attribuito un coefficiente, variabile tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario, secondo la seguente scala di valori (con possibilità di attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):

Griglia di valutazione

VALUTAZIONE	GIUDIZIO	COEFFICIENTE
Ottimo	Progetto ben strutturato, sviluppa in modo completo, chiaro, preciso ed approfondito l'argomento richiesto	1,00
Buono	Progetto soddisfacente, sviluppa l'argomento richiesto in modo adeguato	0,75
Discreto	Progetto accettabile, sviluppato in modo sufficiente	0,50
Modesto	Progetto mediocre, poco strutturato e non adeguatamente sviluppato	0,25
Assente o insufficiente	Progetto carente, generico e inadeguato	0,0

- c. l'attribuzione dei coefficienti di cui alla suddetta tabella avviene, sulla base dell'autonomo e libero apprezzamento di discrezionalità tecnica da parte di ciascun commissario;
- d. per ciascun elemento/sub-elemento sono effettuate le medie dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente (**V(a) i**), riportando ad 1 (uno) la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie calcolate per le altre offerte, secondo la formula:

$$V(a) i = P_i / P_{max}$$

dove:

V(a) i è il coefficiente (indice di valutazione) della prestazione del sub-elemento o dell'elemento (i) dell'offerta (a) compreso tra 0 (zero) e 1 (uno);

P_i è la media dei coefficienti attribuiti dai commissari del sub-elemento o dell'elemento (i) dell'offerta (a) in esame;

P_{max} è la media di valore più elevato dei coefficienti attribuiti dai commissari al sub-elemento o all'elemento (i) tra tutte le offerte.

- e. è attribuito il coefficiente "zero" con conseguente mancata attribuzione del relativo punteggio all'elemento o al sub-elemento in relazione al quale non sia stata presentata dal concorrente alcuna proposta di progetto (offerta tecnica parziale);
- f. per gli elementi scomposti in sub-elementi, il procedimento di valutazione e attribuzione dei coefficienti e dei punteggi di cui alle precedenti lettere a, b, c, d, ed e, è effettuato per ciascun sub-elemento al cui coefficiente è attribuito il relativo sub-peso.

A ciascun singolo elemento ovvero sub-elemento che compone l'elemento di valutazione è assegnato un punteggio, costituito dal prodotto del relativo coefficiente per il peso/ sub-peso previsto.

I punteggi sono definiti con due cifre decimali (con arrotondamento).

Non è richiesto per ogni singolo elemento il raggiungimento di un punteggio minimo.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

La valutazione complessiva dell'offerta tecnica sarà rappresentata dalla somma dei punteggi ottenuti dal concorrente negli elementi di valutazione sopra indicati.

17.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI DELL'OFFERTA ECONOMICA - "OFFERTA ECONOMICA" – MAX PUNTI 30

Il punteggio attribuito all'offerta economica sarà calcolato sommando le provvigioni relative ad ogni polizza. Il punteggio più alto, 30 punti, verrà attribuito all'offerta con la somma di provvigioni più bassa offerta. Alle altre offerte sarà attribuito il punteggio secondo la seguente formula:

$$PE = PE_{max} \times P_{min} / P_o$$

Dove:

PE = Punteggio economico attribuito

P_o = Prezzo offerto dal singolo concorrente

PE_{max} = Punteggio economico massimo assegnabile

P_{min} = Prezzo più basso offerto in gara

come dettagliatamente descritto nel **manuale Sintel** "Formule di attribuzione del punteggio economico" - Paragrafo 3.5 – Formula per valore economico al ribasso.

Non sono ammesse offerte al rialzo.

Si specifica che le percentuali provvigionali offerte in sede di gara troveranno applicazione in occasione del collocamento di nuovi rischi assicurativi, ovvero al momento del nuovo

piazzamento dei contratti esistenti successivamente alla scadenza del loro termine naturale, o successivamente alla eventuale risoluzione anticipata degli stessi.

17.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

Il punteggio complessivo dell'offerta è dato dalla somma dei punti ottenuti dal concorrente nell'offerta tecnica e nell'offerta economica, secondo i criteri sopra indicati.

La determinazione dei punteggi per ciascuna offerta verrà effettuata applicando il metodo aggregativo – compensatore sulla base della seguente formula, per i parametri discrezionali:

$$P_i = C_{ai} \cdot P_a + C_{bi} \cdot P_b + \dots + C_{ni} \cdot P_n$$

dove:

i = indice che individua l'offerta in esame

P_i = punteggio offerta i

C_{ai}, C_{bi}, ..., C_{ni} = coefficienti criteri dell'offerta i, variabili tra 0 e 1

P_a, P_b, ..., P_n = punteggi massimi corrispondenti ai criteri dell'offerta tecnica

I punteggi verranno calcolati con arrotondamento alla seconda cifra decimale (per difetto se la terza cifra decimale è compresa tra 0 e 4, per eccesso se è compresa tra 5 e 9).

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente.

Riparametrazione di primo livello - Al fine di non alterare i pesi stabiliti per i vari elementi di valutazione, se nessun concorrente ottiene nei singoli elementi di valutazione il punteggio massimo assegnato agli stessi, è effettuata la c.d. "riparametrazione", assegnando al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto nell'elemento il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

Non verrà effettuata la riparametrazione di secondo livello - Se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio non viene nuovamente riparametrato.

Nel caso di valutazione di un'unica offerta la riparametrazione non verrà effettuata.

17.5 ULTERIORI REGOLE E VINCOLI

Sono considerati elementi essenziali e, pertanto, saranno esclusi dalla procedura gli operatori economici che presentino:

- offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nello schema di contratto e/o nel capitolato tecnico;
- offerte che siano sottoposte a condizione;
- offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le condizioni previste dalla lex specialis di gara;
- offerte incomplete e/o parziali;
- offerte che non possiedano i requisiti minimi (sia le caratteristiche tecniche minime, sia i requisiti di conformità) stabiliti nello schema di contratto e/o nel capitolato tecnico ovvero offerte con modalità di prestazione e/o livelli di servizio che presentino modalità difformi, in senso peggiorativo, rispetto a quanto stabilito nel schema di contratto e/o nel capitolato tecnico.

Saranno, altresì, esclusi dalla procedura gli operatori economici:

- coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio e/o lesive della segretezza delle offerte;

- che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti, che non si siano attenuti alle modalità ed alle formalità previste, ovvero che abbiano reso false dichiarazioni.

La stazione appaltante si riserva il diritto:

- di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'art. 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., senza che i concorrenti abbiano nulla a che pretendere;
- di sospendere, annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la procedura motivatamente;
- di non stipulare, motivatamente, il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione.

La stazione appaltante si riserva di valutare l'eventuale realizzazione nella presente procedura di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile.

La stazione appaltante si riserva di segnalare alle competenti autorità l'eventuale realizzazione (o tentativo) di dette pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato anche al fine della verifica della sussistenza di eventuali fattispecie penalmente rilevanti, provvedendo a mettere a disposizione delle dette autorità qualsiasi documentazione utile in suo possesso.

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA TELEMATICA – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Si precisa che, viste le disposizioni governative/regionali contenenti misure in materia di contenimento dell'emergenza covid-19, tra cui l'Ordinanza 547 del 17/05/2020 della Regione Lombardia, il D.P.C.M. del 17/05/2020, in particolare l'allegato 17 –e dagli ulteriori provvedimenti normativi di contenimento dell'epidemia-, nella parte in cui per le attività degli uffici, viene stabilito di promuovere, il contatto dei clienti (ditte), tramite modalità di collegamento a distanza e per le riunioni con utenti esterni o interni, favorire in via prioritaria sempre le modalità a distanza dove non è possibile garantire la distanza di 1 metro, nonché tenuto conto che la presente procedura risulta interamente gestita attraverso la piattaforma telematica ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 50/2016, per cui la segretezza e l'immodificabilità della documentazione presentata dai concorrenti è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità di tutte le operazioni eseguite sulla piattaforma SINTEL, e, preso atto dell'orientamento della giurisprudenza amministrativa sulla non necessità, nell'ambito delle procedure telematiche, di sedute pubbliche per l'apertura delle offerte, le operazioni del seggio di gara nonché quelle della Commissione giudicatrice avverranno senza pubblico.

I concorrenti saranno prontamente resi edotti ed aggiornati sullo svolgimento ed andamento delle operazioni di gara. La verbalizzazione delle sedute di apertura e dell'attività di valutazione svolta dai commissari sarà messa prontamente a disposizione dei concorrenti nella sezione "Comunicazioni procedura" presente sulla piattaforma SINTEL, nonché sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente - Bandi e concorsi".

La prima seduta di gara avverrà il giorno 27/05/2021 alle ore 09.00.

Tale seduta, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo avviso sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente - Bandi e concorsi" un giorno prima della data fissata, nonché tramite comunicazione attraverso la piattaforma SINTEL.

Parimenti le successive sedute saranno comunicate ai concorrenti a mezzo avviso sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente - Bandi e concorsi" un giorno prima della data fissata, nonché tramite comunicazione attraverso la piattaforma SINTEL.

II RUP assistito da due testimoni procederà, nella prima seduta, come segue:

- a) verifica la ricezione delle offerte tempestivamente presentate sulla piattaforma SINTEL;
- b) verifica la validità della firma digitali;
- c) procede all'apertura delle offerte ed all'apertura della Documentazione Amministrativa;
- d) verifica la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;

e) attiva la procedura di soccorso istruttorio, qualora necessaria;
f) termina la fase di apertura delle buste amministrative presenti in piattaforma SINTEL;
g) redige l'apposito verbale relativo alle attività svolte;
h) dispone l'adozione del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice. Le offerte tecniche ed economiche resteranno chiuse a sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né dalla Commissione di gara, né da ARIA S.p.A., né dagli altri concorrenti, né da terzi; rimangono custodite presso la piattaforma telematica.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione Appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216 comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce l'eventuale ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

20. APERTURA DELLE BUSTE RELATIVE ALL'OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare le chiavi di accesso alla procedura telematica al Presidente della Commissione giudicatrice. La Commissione giudicatrice, procederà all'apertura della busta contenente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la Commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche presentate e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri indicati nel presente disciplinare.

Nella medesima seduta, o in una seduta successiva, la Commissione procederà all'apertura sulla piattaforma telematica della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 17.3.

La Stazione Appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio nell'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, redige la graduatoria e precede ai sensi di quanto previsto al punto 21.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP, che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste amministrative e tecniche;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

21. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

L'appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo classificato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 del D.Lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del D.Lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Il mancato invio/la mancata presentazione di quanto necessario ai fini della stipula sarà causa di revoca dell'aggiudicazione.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (G.U. 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a Euro 1.000,00 circa. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c-bis) del Codice.

22. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Brescia, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e del Regolamento UE/2016/679 esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Desenzano del Garda (BS), 06.05.2021

**IL DIRIGENTE AREA SERVIZI FINANZIARI
(dott.ssa Loretta Bettari)**